

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 149

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABELLI, SANTAGATI e TURCHI

Presentata il 6 luglio 1968

Modifiche degli articoli 4 e 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attento esame della legge 20 marzo 1954, n. 72, rivela manchevolezze ed errori sostanziali cui si può e si deve porre urgentemente rimedio.

L'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, alla lettera *b*) riconosce come utile agli effetti della pensione il « servizio militare prestato in altre Forze armate purché sia valutabile ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari » ed alla lettera *c*) « il servizio civile valutabile in pensione presso le Amministrazioni dello Stato ».

L'articolo 5 statuisce altresì che « per quanto non espressamente contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari ».

Tuttavia all'atto dell'applicazione della legge anziché le « norme vigenti » e precisamente quelle previste dalla recente legge 7 aprile 1948, n. 262, vennero applicate le norme di cui al decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, abrogate con legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 17.

Analoga applicazione era stata fatta nei confronti dei militari in congedo di cui alla legge 5 aprile 1958, n. 472, per cui si rese necessaria la emanazione delle successive « norme modificative ed integrative » di cui alla legge 27 giugno 1961, n. 550.

Per altro, malgrado i chiarimenti apportati da quest'ultima legge, si è perdurato nell'applicare alla legge n. 72 il precedente cri-

terio d'interpretazione per cui si rende necessaria la emanazione di norme che ne rendano esplicito il significato.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 20 marzo 1954, n. 72, prevedono, fra l'altro, per i sottufficiali della disciolta Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che siano stati iscritti per tre anni alla Sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum*.

L'articolo 9 della stessa legge prevede invece per i graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo, il diritto ad una indennità di cessazione.

Detti articoli e la legge nel suo insieme non prevedono invece i casi certamente normalissimi dei militari e dei graduati di truppa che, promossi sottufficiali, non hanno raggiunto il periodo di iscrizione per tre anni alla Sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza all'atto della cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B.

Si verifica quindi il fatto che detti militari, come sottufficiali, non possono, in base alla legge 20 marzo 1954, n. 72, godere del trattamento di quiescenza né dell'indennità *una tantum*, mentre come graduati e militari di truppa, appunto perché per la promozione a sottufficiali, non sono più tali, non hanno diritto alla indennità di cessazione.

Si tratta di una evidente dimenticanza del legislatore che è diventata una ingiustizia cui

attraverso la presente proposta di legge (già presentata in passato ed anche assegnata alla competente Commissione in sede legislativa si intenda porre rimedio, estendendo i benefici di cui all'articolo 9, anche ai graduati e militari di truppa che sono stati promossi sot-

tufficiali, tenendo però ben presente che si propone di riservare ad essi non il trattamento previsto per i sottufficiali cui si oppone l'insufficiente periodo d'iscrizione all'opera di previdenza, ma quel trattamento cui avrebbero avuto diritto se non fossero stati promossi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, lettera c) della legge 20 marzo 1954, n. 72, i servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, prestati alle dipendenze delle Amministrazioni statali e utili ai fini di pensione, possono essere riscattati con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

ART. 2.

È assegnato un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande degli aventi diritto in base all'articolo precedente.

ART. 3.

L'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è sostituito dal seguente:

« I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, hanno diritto ad una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1° luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo che siano stati promossi sottufficiali e all'atto della cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, non abbiano maturato il triennio di iscrizione all'Opera di previdenza della disciolta milizia hanno diritto ad una indennità pari a quella fissata nel comma precedente per l'intero periodo di servizio utile comunque prestato.

Qualora le persone indicate nei commi precedenti siano decedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cessazione è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile ».